

327 Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell'imprenditore in liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 220 (Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Art. 327 Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell'imprenditore in liquidazione giudiziale

1. È punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi l'imprenditore in liquidazione giudiziale, il quale, fuori dei casi previsti all'articolo 322, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 49, comma 3, lettera c) e 149.
2. Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.

modifiche e precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 220 (Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

È punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi previsti all'art. 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 16, n. 3, e 49. Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la

327 Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell'imprenditore in liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 220 (Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
reclusione fino ad un anno.

la giurisprudenza |green

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello